

**IL DIZIONARIO
DELLA RAPPRESENTANZA**

Le parole dell'accordo

SVOLTA TRA IMPRESE E SINDACATI

Cambiano le regole per la rappresentatività, diventa più facile ottenere l'applicazione dei contratti di lavoro

Il nuovo accordo sulla rappresentatività segna un importante punto di svolta su molti temi sindacali che per anni hanno costituito un freno alla costruzione di un nuovo modello di relazioni industriali in Italia. Un sistema di regole che si rende ancora più necessario nell'attuale scenario congiunturale. La definizione di confini certi sui temi dell'esigibilità, della rappresentatività, dell'elezione delle Rsu è un passo in avanti verso la modernizzazione del sistema Paese.

DIZIONARIO A CURA DI
Giampiero Falasca

C**CLAUSOLE DI TREGUA SINDACALE**

L'intesa impegna le parti a non promuovere iniziative di contrasto (cause legali, scioperi) contro il nuovo meccanismo di calcolo della rappresentatività. Inoltre, le parti sono impegnate a definire, nei singoli contratti di categoria, apposite clausole e procedure di «raffreddamento del conflitto, finalizzate a garantire la corretta ed integrale applicazione degli impegni presi».

**CONFEDERAZIONI E SINDACATI DI
CATEGORIA**

L'intesa precisa che i principi da essa definiti sono vincolanti sia per le confederazioni sindacali, sia per le organizzazioni di categoria aderenti a esse, e per le loro articolazioni territoriali e aziendali. Questo principio è molto importante: nella recente pronuncia con cui il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di Fiom di essere obbligatoriamente coinvolta nel negoziato sul rinnovo del Ccnl di settore, è stato sostenuto che l'accordo interconfederale vincola solo le organizzazioni stipulanti (i sindacati confederali) ma non le organizzazioni a essere aderenti (categorie, territori).

D**DELEGHE SINDACALI**

Un lavoratore che intende iscriversi a un sindacato e devolvere a esso una parte della propria retribuzione a titolo di quota associativa deve firmare la delega: si tratta di un mandato con il quale si autorizza il datore di lavoro a pagare una quota della retribuzione all'organizzazione prescelta. Secondo l'intesa, l'Inps avrà il compito di conteggiare il numero di deleghe sottoscritte in favore di ciascun sindacato. Per fare questo, nelle dichiarazioni mensili Uniemens sarà inserita un'apposita dichiarazione aziendale, secondo le modalità che saranno definite tramite una convenzione.

E**ELEZIONI RSU**

Ai fini della misurazione dei voti espressi nelle elezioni delle Rsu, si dovranno contare solo i voti assoluti espressi per ciascuna delle organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti la nuova intesa; analogo criterio si applicherà per le Rsu in carica nei 36 mesi precedenti la data in cui sarà svolta la misurazione. I dati relativi ai voti espressi, come risultanti dai verbali delle elezioni, saranno raccolti tramite appositi Comitati provinciali dei garanti, previsti dall'accordo del 20 dicembre 1993, e quindi trasmessi al Cnel.

ESIGIBILITÀ

Il termine indica la possibilità di imporre l'applicazione in un certo settore di un contratto collettivo firmato da organizzazioni datoriali e sindacali maggioritarie. Secondo la nuova intesa, sono considerati esigibili - quindi, devono essere obbligatoriamente applicati dalle aziende interessate, verso tutti i dipendenti - i contratti collettivi nazionali stipulati con sindacati che hanno almeno il 50% più 1 della rappresentanza sindacale, a condizione che siano approvati mediante una consultazione dei lavoratori. L'approvazione deve essere data con maggioranza semplice; la consultazione si svolge secondo le modalità che saranno definite dai contratti collettivi di categoria.

M**MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITÀ**

L'accordo prevede che la rappresentatività di ciascun sindacato deve essere misurata con un meccanismo simile a quello già sperimentato con successo per il settore statale. Secondo questo meccanismo, la rappresentatività è misurata mediante l'utilizzo congiunto di due criteri: il numero degli iscritti, risultante della deleghe sindacali, e il numero di voti raccolti alle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie. Ciascun indicatore concorre al 50% alla determinazione della rappresentatività della sigla. Tra i due valori sarà effettuata una media matematica. Laddove non ci siano Rsu ma siano presenti solo Rsa, ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, conta il solo dato degli iscritti (rilevato mediante le deleghe certificate) a ogni singola organizzazione sindacale.

P**PIATTAFORME DI RINNOVO**

Quando c'è da rinnovare un contratto collettivo, secondo quanto prevede il protocollo sulle relazioni industriali del 1993 (e i successivi accordi di rinnovo) le organizzazioni sindacali stipulanti devono presentare la piattaforma di rinnovo: un documento nel quale sono elencate le richieste di modifica del contratto, tanto per la parte economica, quanto per quella normativa. Secondo la nuova intesa, le organizzazioni sindacali devono impegnarsi a presentare piattaforme unitarie, ma se queste non sono definite - perché i sindacati sono divisi tra loro - il datore di lavoro deve avviare il negoziato sulla base della piattaforma presentata da sindacati che raggiungono almeno il 50% più uno della rappresentatività nel settore. Questo criterio dovrebbe consentire di evitare contenziosi come quello attivato da Fiom per il rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici.

R**RAPPRESENTATIVITÀ**

Come si pesa la rappresentatività di un'organizzazione sindacale in un certo settore produttivo? Se fosse attuato l'articolo 39 della Costituzione, il problema non esisterebbe: la norma

ipotizza un meccanismo di registrazione del sindacato che consente anche una misurazione degli iscritti. La norma, tuttavia, non è mai stata attuata, e quindi spetta alle parti sociali trovare regole condivise.

La nuova intesa fissa un principio chiaro: ha diritto di stare al tavolo sindacale chi raggiunge almeno il 5% della media tra iscritti e voti conseguiti alle elezioni delle Rsu, e i contratti firmati da sindacati che raggiungono un valore pari al 50% più 1 della media dei predetti indicatori sono vincolanti per tutte le aziende e i lavoratori del settore.

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Secondo lo Statuto dei lavoratori, le

organizzazioni sindacali hanno diritto di costituire, sui luoghi di lavoro, rappresentanze sindacali aziendali (Rsa). Nel settore industriale, sulla base di un apposito accordo interconfederale (del 20 dicembre 1993), tale norma è attuata mediante l'elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu), organismo eletto dai lavoratori sulla base di un processo elettorale cui partecipano i sindacati firmatari del contratto collettivo e quelli dotati di rappresentatività sul luogo di lavoro.

Nel settore industriale, quindi, le parti rinunciano a costituire le Rsa, essendo queste integralmente sostituite dalle Rsu. Il nuovo accordo prevede che le Rsu dovranno essere elette integralmente con

un sistema proporzionale; viene abbandonata la regola che riconosceva ai sindacati firmatari del contratto collettivo applicato in azienda una quota pari a un terzo dei posti disponibili.

TITOLARITÀ NEGOZIALE

Sono ammesse al negoziato sindacale, nel settore di riferimento, le organizzazioni che hanno una rappresentatività - calcolata con i criteri definiti dalla nuova intesa - non inferiore al 5%, inteso come media tra il dato associativo (numero delle deleghe) e il dato elettorale (percentuale voti riportati nelle elezioni delle Rsu).

ILLUSTRAZIONE DI LUMBERTO GRATI

